



# Provincia di Benevento

SETTORE AVVOCATURA - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E POLITICHE DEL LAVORO

U.O. PRESENZE

**DETERMINAZIONE N. 86 /04 del 24 GIU. 2016**

**Oggetto: Dipendente matr. n. 30 - Concessione congedo straordinario di cui alle leggi n. 388/2000, n. 350/2003, D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. -.**

## IL DIRIGENTE

**Vista** l'istanza prot. n. 48269 del 13/06/2016, con la quale la dipendente matr. 30, assunta a tempo indeterminato e a tempo pieno, ha chiesto di fruire dei congedi retribuiti, previsti dalle leggi 388/2000, 350/2003, dal D.Lgs. 151/2001 e s.m.i., in modo frazionato, per assistere il proprio genitore convivente, soggetto in situazione di disabilità, riconosciuta persona in situazione di handicap grave.

**Visto** il verbale di riconoscimento rilasciato dalla Commissione di Prima Istanza ASL AV 2 Distretto di Cervinara del 07/01/2008, che è già agli atti di questo Ente per benefici di cui alla legge n. 104/92 e s.m.i..

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della legge 4/03/2000, n. 53) il quale al 5° comma, come modificato dal comma 106 dell'art. 3 della legge 24/12/2003, n. 350 (Legge Finanziaria 2004), e integrato dal D.L.vo 18/07/2011, n. 119 così dispone:

**“5.** Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

**5-bis.** Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.

**5-ter.** Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei

trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dell'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

**5-quater.** I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

**5-quinquies.** Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.”

**Vista** la documentazione prodotta dalla dipendente matr. 30, a corredo dell'istanza prot. n. 48269 del 13/06/2016, dalla quale risulta che il coniuge convivente del soggetto in situazione di disabilità non può prestare assistenza continuativa in quanto impedita dal proprio stato di salute, presenza di patologie invalidanti, come da attestazioni medico/legali allegate e conservate agli atti d'ufficio.

**Dato atto** che nei residui di mese in cui si utilizza il predetto congedo è possibile fruire, in giornate diverse, anche dei benefici di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come precisato con circolare Inps 29 aprile 2008 n. 53.

#### **Visti**

- l'art.42 del D.Lgs. 26/3/2001 n. 151;
- l'art. 4 della legge 8/3/2000, n. 53;
- l'art. 80, comma 2 legge 23/12/2000 n.388;
- la legge 5/2/1992, n. 104;
- le circolari INPDAP n. 31 del 12/05/2004 e n. 2 del 10/01/2002, la circolare del DPF n. 1/2012, le circolari INPS nn.28 del 28/02/2012, 85 del 26/4/2002 e 64 del 15/3/2001.

**Ritenuto** potersi concedere il congedo richiesto, per un periodo massimo di due anni.

**Dato atto** della regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012;

#### **DETERMINA**

1. **Di concedere**, in applicazione del combinato disposto di cui all'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., in favore della dipendente a tempo indeterminato matr. 30 del periodo di congedo straordinario a decorrere dal **01/07/2016 e fino al 30/09/2016**, per complessivi n. 92 giorni, come richiesto con nota prot. n. 48279 del 13/06/2016, per poter prestare assistenza al proprio genitore, riconosciuto in stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992, dalla competente commissione presso Commissione di Prima Istanza ASL AV 2 Distretto di Cervinara, come da certificazione depositata agli atti.
2. **Di dare atto** che il congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001, riformulato dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011, n. 119, non può superare la durata complessiva di anni due nell'arco della vita lavorativa del dipendente, può essere concesso anche in modo frazionato, ma in tal caso è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza e il successivo, che il richiedente non ha diritto a retribuzione ma gode di un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, esclusi gli emolumenti variabili, fino a

un importo complessivo massimo di € 47.351,12 per l'anno 2014 per il congedo di durata annuale, importo rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

3. **Di dare atto**, altresì, che il periodo di congedo straordinario è utile ai fini del trattamento di quiescenza, con versamento contributivo da parte del datore di lavoro, ma non produce effetti ai fini del trattamento di fine servizio e del T.F.R. , della tredicesima mensilità e della maturazione delle ferie e non è computabile nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera.
4. **Di precisare** che i periodi di congedo straordinario in parola rientrano nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore ai sensi dell'art. 4 – comma 2 – della legge n. 53/2000 “per gravi e documentati motivi familiari”.
5. **Di fare obbligo** al dipendente in argomento di comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto rispetto alla normativa descritta in narrativa da cui consegue il venir meno della titolarità dei benefici in questione.
6. **Di trasmettere** copia della presente determinazione al servizio Avvocatura/Retribuzione.

**Il Resp. del Servizio Personale**  
**Rag. Antonio Piccirillo**



**Il Dirigente**  
**Avv. Vincenzo Catalano**



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

**SERVIZIO BILANCIO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. \_\_\_\_\_ Progr. n. \_\_\_\_\_

---

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA**

---

**SERVIZIO SPESA**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq. n. \_\_\_\_\_

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA**